

# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»

del 17 giugno 2005<sup>1</sup>

---

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale<sup>2</sup> sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 7 (nuovo)*<sup>3</sup>

*7. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)*

Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

- a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
- b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

*Esito della votazione popolare ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 27 novembre 2005<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>5</sup> sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 27 novembre 2005.

31 gennaio 2006

Cancelleria federale

<sup>1</sup> FF **2005** 3637

<sup>2</sup> RS **101**

<sup>3</sup> La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'art. 197 n. 2 della Cost. federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 nov. 2004, il DF del 3 ott. 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), l'art. 197 della Cost. federale contiene già i n. 2–6. L'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche» non intende sostituire queste disposizioni. Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'art. 197 n. 7 della Cost. federale.

<sup>4</sup> FF **2006** 973

<sup>5</sup> RS **161.1**

